

Legge del 23/12/2014 n. 190 -

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014

[Articolo 1-com37](#)

[Articolo 1-com38](#)

[Articolo 1-com39](#)

[Articolo 1-com40](#)

[Articolo 1-com41](#)

[Articolo 1-com42](#)

[Articolo 1-com42 bis](#)

[Articolo 1-com43](#)

[Articolo 1-com44](#)

[Articolo 1-com45](#)

Articolo 1 Comma 37 -

In vigore dal 26/03/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 38 -

In vigore dal 01/01/2015

38. I soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera d\), del testo unico](#) di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 39 -

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'[articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'[articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 40 -

In vigore dal 01/01/2015

40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste dal terzo periodo del comma 39.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 41 -

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 42 -

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra:

- a) i costi di attivita' di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
- b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 42 bis -

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 e' aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con societa' che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 43 -

In vigore dal 01/01/2015

43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al **decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 44 -

In vigore dal 25/01/2015

Modificato da: Decreto-legge del 24/01/2015 n. 3 Articolo 5

44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 45 -

In vigore dal 01/01/2015

45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

[Torna al sommario](#)

